

CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI FONDI UBICATI IN CARASSAI (AP) DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MARCHE E IN USO ALL'AMAP DESTINATI A FINALITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CONSISTENTE NEL PASSAGGIO DI UN GASDOTTO.

T R A

AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca, con sede legale in Osimo (AN), Via T. Edison n. 2 (C.F. e P.I. 01491360424), rappresentata in questo atto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Marco Rtoni, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la predetta sede legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del *....., di seguito “concedente”,

E

SOCIETÀ' GASDOTTI ITALIA - S.G.I. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Moscova, 3 e sede amministrativa in Frosinone Via Dei Salci n 27, (C.F. e P.I. 04513630964), in persona del legale rappresentante pro-tempore...., in seguito indicata anche come “SGI” o “concessionaria”,

PREMESSO:

- La S.G.I. S.p.A. ha in progetto la costruzione del gasdotto denominato “ANELLO VAL D'ASO DN 150 (6”) DP75 bar e BRETELLA DN 100 (4”) DP 75 bar”; Tr: C. da MULINI – C. da Ex Fornace DE VECCHIS nel Comune di Carassai (AP) e limitrofi (Petricoli, Montalto delle Marche, Rotella, Ortezzano, Force e Montedinove).
- La realizzazione dell'opera di cui sopra è stata autorizzata con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere della Regione Marche n. 452 del 14.12.2023, con il quale è stata inoltre dichiarata la pubblica utilità dell'opera stessa ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per cinque anni dalla data del medesimo Decreto, ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 52-quinquies, comma 2.
- Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 12.02.2025 è stata autorizzata la costituzione della suddetta servitù di Metanodotto, contestualmente autorizzando il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile alla stipula dei relativi atti notarili di costituzione delle servitù;
- I terreni oggetto della realizzazione dell'opera, seppur di proprietà regionale, rientrano tra i beni indisponibili che, con Delibera di Giunta Regionale. n. 690 del 24.08.2015 e s.m.i., vennero assegnati all'allora ASSAM – oggi AMAP - affinché potesse utilizzarli per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali.
- Pertanto, risulta di competenza dell'Agenzia la stipula della presente concessione d'uso degli stessi in favore della Società Gasdotti Italia – S.G.I. S.p.A. fino alla data di fine lavori.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'AMAP, concede a S.G.I. S.p.A., esclusivamente per la finalità di pubblica utilità di cui in premessa, l'uso e l'occupazione temporanea dei fondi siti in Carassai (AP), identificati in catasto terreni al Fg. 2, particelle 327 - 331 - 798 (di seguito “terreno”).

ART. 2

FINALITÀ'

Il concessionario deve destinare le unità immobiliari indicate all'art. 1 esclusivamente alle finalità di pubblica utilità di cui in premessa, consistenti in particolare in quanto segue:

- scavo e interrimento alla profondità, misurata al momento della posa, superiore a quella prevista dal D.M. 17.04.2008 (o normativa tecnica successiva), di una tubazione trasportante idrocarburi (gas metano) nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato conosciuto ed accettato;
- installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

Le suddette tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto od alle altre opere di cui sopra saranno inamovibili per tutta la durata della servitù intercorrente con la Regione Marche, sono e rimarranno di proprietà della SGI S.p.A. che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle, escludendo espressamente ogni accessione al riguardo.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata corrispondente a quella dei lavori di costruzione del gasdotto *de quo*.

ART. 4

RICONOSCIMENTO DEL DANNO

La S.G.I. S.p.A. riconosce all'AMAP, che accetta, l'importo onnicomprensivo di Euro 8.645,00 a titolo di ristoro dei danni – diretti o indiretti – eventualmente scaturenti dall'opera in oggetto.

L'importo verrà versato sul c.c. bancario IBAN: IT 86 N 03069 02609 100000300012 intestato ad "AMAP" in nr. 2 tranches:

- Per il 60% all'atto della sottoscrizione della servitù di passaggio tra la Regione Marche e la concessionaria;
- Per il 40% al termine dei lavori.

Non è previsto il versamento di alcun canone di concessione in favore di AMAP, al di fuori dell'importo sopra indicato.

ART. 5

MODALITA'

I fondi si intendono concessi nello stato di fatto in cui si trovano.

ART. 6

ONERI, DIRITTI E DIVIETI

Non sono a carico di AMAP i tributi e gli altri oneri gravanti sui terreni oggetto della presente concessione.

Resta salvo il diritto dell'AMAP di chiedere, ove lo ritenga, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente l'AMAP addebitando le spese al concessionario.

ART. 7

ACCESSO E VERIFICHE

La SGI S.p.A., anche a seguito della conclusione dei lavori, sarà autorizzata ad accedere ai fondi, ad eseguire tutti i sopralluoghi e lavori propedeutici o necessari per la costruzione e per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'opera tutte le volte che lo ritenga necessario previo preavviso di 10 (dieci) giorni.

Sussiste altresì il diritto per il personale incaricato dalla Concessionaria di accedere in qualsiasi momento lungo il percorso della tubazione per le normali operazioni di sorveglianza.

ART. 8

RESPONSABILITA'

Il concessionario esonera l'AMAP da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone, animali o cose derivanti da guasti, furti, cadute di materiali e da ogni altra causa, nessuna esclusa od eccettuata.

Il concessionario esonera l'AMAP da ogni responsabilità per l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, compresa la responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei fondi per eventuali danni derivanti dall'uso.

ART. 9

DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione qualora:

- a) I fondi indicati all'art.1 non siano utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati all'art.2 del presente contratto di concessione;

- b) non abbia provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni o di altri oneri o spese posti a suo carico.

La pronuncia di decadenza sarà preceduta da diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni, comunicata dall'AMAP tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c.

A seguito della decadenza il concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata del terreno, libero da persone e cose.

ART. 10 RILASCIO COATTIVO

Qualora l'AMAP debba recuperare coattivamente il possesso del terreno in seguito a decadenza della concessione, procederà allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'art. 828, comma 2, del Codice civile.

ART. 11 REGISTRAZIONE E SPESE

Sono a carico del concessionario gli obblighi previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposta di registro.

Sono altresì a carico del concessionario le sanzioni derivanti dalla tardiva registrazione dell'atto, imputabile al concessionario medesimo.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. AMAP rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "tutela dati personali - privacy" del proprio sito istituzionale <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>

S.G.I. S.p.A. rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione del sito

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

ART. 13 CONTENZIOSO

Le parti convengono che Foro competente per ogni controversia comunque nascente dal presente contratto sia il Foro di Ancona, ai sensi dell'art. 28 del Codice di procedura civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER S.G.I. S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

PER AMAP
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Avv. Marco Rotoni)